

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2023/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, relativo all'adattamento transitorio dei regimi speciali all'importazione dei prodotti di sostituzione dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso previsti dal regolamento (CEE) n. 2245/90 ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round** 15
- Regolamento (CE) n. 2024/95 della Commissione, del 22 agosto 1995, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova 22
- Regolamento (CE) n. 2025/95 della Commissione, del 22 agosto 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 23
- Regolamento (CE) n. 2026/95 della Commissione, del 22 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

95/344/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 agosto 1995, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania** 27



- * **Decisione della Commissione, del 3 agosto 1995, che conclude il procedimento antidumping riguardante le importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Russia e l'inchiesta antidumping di riesame riguardante le importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania** 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2022/95 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 1995

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23 che stabilisce che il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, continua ad applicarsi ai procedimenti in cui un'inchiesta in corso al 1° settembre 1994 non sia ancora stata conclusa al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3283/94,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel giugno 1994, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia, e ha avviato un'inchiesta.
- (2) In seguito a un procedimento antidumping regionale⁽⁴⁾, a partire dal maggio 1994 sono in vigore misure antidumping relative alle importazioni nel

Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia. Tali misure consistono nell'accettazione di impegni che limitano le esportazioni da ciascuno dei due paesi nel Regno Unito a 100 000 tonnellate l'anno.

- (3) Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata dalla European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) in nome dei produttori che, secondo la denuncia, nell'insieme rappresentano una parte importante della produzione comunitaria.
- (4) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto suindicato originario della Lituania e della Russia, e dal conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli esportatori e gli importatori notevolmente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunciante, e ha offerto alle parti direttamente interessate le possibilità di comunicare le loro informazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (6) L'esportatore lituano, alcuni esportatori russi, alcuni importatori e tutti i produttori denunziati hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcune parti, tra cui le autorità russe e lituane, hanno chiesto e ottenuto un'audizione. Anche la European Fertilizer Importer's Association (EFIA) ha presentato le proprie osservazioni per iscritto ed ha ottenuto un'audizione.
- (7) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dettagliate dai produttori comunitari denunziati, dall'unico produttore ed esportatore lituano e da

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 2).

⁽³⁾ GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione 94/293/CE della Commissione, del 13 aprile 1994 (GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 24).

alcuni degli importatori comunitari. La Commissione ha ricevuto una risposta dettagliata anche da un produttore comunitario che non fa parte dei denunzianti, mentre alcuni produttori russi hanno inviato risposte parziali.

- (8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio, ed ha svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società:

a) *produttori comunitari denunzianti:*

- Grande Paroisse SA, Paris-La-Défense, Francia
- Hydro-Agri-France SA, Neuilly-sur-Seine, Francia
- Hydro-Agri (UK) Ltd, Immingham, Regno Unito
- Hydro-Agri, Sluiskil BV, Paesi Bassi

b) *importatori comunitari non collegati:*

- Noortrade GmbH, Viernheim, Germania
- Schweizerhall Fertilizer GmbH, Hamburg, Germania
- Unifert France SA, Sète, Francia
- Conagra Resources Europe Ltd, Tiverton, Devon, Regno Unito

c) *produttore nel paese analogo:*

- Zakłady Azotowe « Pulawy », Pulawy, Polonia

- (9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994 (« periodo dell'inchiesta »).
- (10) La Commissione ha comunicato le conclusioni preliminari a tutte le parti interessate, molte delle quali hanno presentato i propri commenti per iscritto, mentre altre hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.
- (11) La Commissione ha continuato a ricercare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. La parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi, ed è stato concesso un periodo durante il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate.
- (12) La Commissione ha tenuto conto dei commenti delle parti ed ha modificato le proprie conclusioni ove giustificato.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (13) Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio, un fertilizzante prodotto sotto forma di prill o di

granuli, con un tenore di elemento fertilizzante azotato compreso tra il 33 e il 35 %.

- (14) Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche, il nitrato di ammonio prodotto dall'industria comunitaria è un prodotto simile al nitrato di ammonio esportato nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania, e al nitrato di ammonio prodotto e venduto in Polonia, paese che è stato scelto come paese analogo (punti da 22 a 24).

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (15) I produttori denunzianti rappresentano il 94 % della produzione comunitaria di nitrato di ammonio, e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (16) Secondo l'EFIA, che rappresenta gli importatori comunitari, la Hydro Fertilizers Ltd (UK) doveva essere esclusa dall'industria comunitaria in quanto importerebbe nitrato di ammonio tramite una società collegata, la Fertrachem UK. Si è potuto tuttavia stabilire che nel corso del periodo d'inchiesta la Fertrachem non ha effettuato importazioni di questo tipo. È stato affermato inoltre che un altro produttore denunziante, la BASF, doveva essere esclusa per motivi analoghi, dal momento che avrebbe importato nitrato di ammonio dalla Russia e dalla Lituania tramite una società collegata, la Kali (UK) Ltd. È stato verificato che la Kali (UK) Ltd ha importato nitrato di ammonio dalla Lituania e dalla Russia durante il periodo d'inchiesta, ma non era collegata alla BASF né direttamente né tramite una filiale durante tale periodo, e non esisteva nessun accordo tra la suddetta società e un'altra società collegata alla BASF per quanto riguarda l'acquisto di nitrato di ammonio.

Pertanto l'esclusione della Hydro Fertilizers Ltd (UK) o della BASF dall'industria comunitaria non risulta giustificata.

D. DUMPING

a) **Valore normale**

I. Scelta del paese analogo

- (17) Poiché nessun dei due paesi interessati è retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi o dei costi in un paese analogo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A) PROPOSTA DEL DENUNZIANTE: UNGHERIA

- (18) Secondo il denunziante l'Ungheria, che era stata scelta come paese analogo nel caso del procedimento regionale per il Regno Unito di cui al punto 2, è un paese analogo adeguato allo scopo della presente inchiesta. Sono stati presi contatti con la Nitrogenmuvek, Varpalota, Ungheria. La Commissione non disponeva dei dati relativi al secondo produttore ungherese. La Nitrogenmuvek ha risposto al questionario della Commissione. Secondo i dati forniti nelle risposte, il volume delle vendite della Nitrogenmuvek sul mercato interno durante il periodo d'inchiesta era rilevante rispetto al volume delle importazioni nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania. L'80 % delle vendite riguardava il prodotto imballato in sacchi. Il produttore ungherese utilizza gas nazionale o importato acquistato a prezzi di mercato.
- (19) La Nitrogenmuvek non ha però risposto alla richiesta della Commissione di svolgere una visita di verifica. Date le circostanze non è quindi stato possibile un valore normale affidabile sulla base dei dati disponibili relativi all'Ungheria. Inoltre in Ungheria ci sono solo due produttori di nitrato di ammonio, ma le importazioni sono limitate da un dazio del 15 % e, dal 1993, da un contingente annuale d'importazione contro i paesi CIS di 50 000 tonnellate di nitrato di ammonio e di nitrati di calcio e di ammonio mescolati. Pertanto, la concorrenza è alquanto limitata, e per le ragioni di cui sopra l'Ungheria non è un paese analogo adeguato.

B) ALTRI PAESI

- (20) La Commissione ha scritto anche a tutti i produttori noti di nitrato di ammonio in Australia, Bulgaria, Canada, Egitto, Messico, Polonia, Turchia e Stati Uniti. L'EFIA ha proposto l'Algeria e la Romania come paesi analoghi, e la Commissione ha scritto ai produttori noti di questi paesi.

I seguenti produttori hanno collaborato ed hanno risposto ai questionari inviati dalla Commissione:

- Abu Qir Fertilizers Co., Alessandria, Egitto
- Zakłady Azotowe «Pulawy», Pulawy, Polonia

i) Egitto

- (21) Durante il periodo d'inchiesta, il volume delle vendite sul mercato interno di nitrato di ammonio in Egitto era superiore al volume totale delle importazioni nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania. Il 100 % del prodotto venduto sul mercato interno era imballato in sacchi, al pari del prodotto esportato dalla Russia e dalla Lituania.

Tuttavia, benché esistono tre produttori nazionali e non ci siano restrizioni formali alle importazioni, il dazio doganale del 30 % applicato alle importazioni di nitrato di ammonio in Egitto ha determinato l'assenza di penetrazione delle importazioni; pertanto, la concorrenza sul mercato è limitata.

ii) Polonia

- (22) Durante il periodo d'inchiesta il volume delle vendite interne di nitrato di ammonio della Pulawy corrispondeva all'incirca al volume totale delle importazioni nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania. Pulawy produce il nitrato di ammonio in prill, e la totalità del prodotto venduto sul mercato interno è imballato in sacchi. Pulawy utilizza gas importato dalla Russia al prezzo di mercato espresso in valuta convertibile.

Ci sono quattro produttori nazionali di nitrato di ammonio. Durante il periodo d'inchiesta non esistevano restrizioni all'importazione e la quota di mercato delle importazioni corrispondeva al 18,2 %.

La Polonia è risulta quindi essere un mercato aperto e competitivo per il nitrato di ammonio.

C) SCELTA DEL PAESE ANALOGO

- (23) Alla luce delle conclusioni di cui al punto 19, l'Ungheria non può essere scelta come paese analogo.

Per quanto riguarda gli altri paesi i cui produttori hanno collaborato in misura sufficiente con la Commissione, anche se il volume delle vendite interne delle società che hanno collaborato sia in Egitto che in Polonia è rilevante rispetto al volume delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania, e le condizioni di accesso alle materie prime sono simili, il mercato polacco per la sua natura più aperta risulta più appropriato ai fini della presente inchiesta e pertanto la Polonia è stata scelta quale paese analogo.

II. Determinazione del valore normale

- (24) In base agli elementi di cui al punto 22, le vendite sul mercato interno della Pulawy in Polonia possono essere considerate rappresentative.

I prezzi medi ponderati delle vendite interne del produttore polacco ad acquirenti indipendenti durante il periodo d'inchiesta sono risultati remunerativi, in quanto coprivano tutti i costi sostenuti, che in questo caso sono risultati rappresentativi della normale struttura dei costi di una società operante in un'economia di mercato.

- (25) L'EFMA ha affermato che i prezzi interni in base ai quali è stato calcolato il valore normale non erano corretti, poiché erano inferiori al livello dei prezzi riscontrati sul mercato polacco. Inoltre, secondo l'EFMA i prezzi interni dal valore normale non potevano coprire i costi di produzione in Polonia. L'EFMA ha fornito una documentazione a sostegno di quanto affermato.
- (26) Al fine di chiarire la situazione di prezzi e costi in Polonia, sono stati presi ulteriori contatti con il produttore polacco. La maggior parte delle informazioni pertinenti fornite dalla società era già stata verificata dalla Commissione.
- (27) La società polacca ha chiarito la situazione ed ha fornito elementi di prova per dimostrare che i dati sui prezzi forniti dalla EFMA erano basati sui prezzi praticati dai distributori agli agricoltori, ed erano pertanto molto al di sopra dei prezzi netti franco fabbrica pagati dai distributori stessi. Per quanto riguarda i costi, sono stati forniti ulteriori elementi di prova a sostegno dei dati relativi ai costi verificati dalla Commissione, per dimostrare che tali dati coprivano i costi sostenuti dalla società per la produzione di nitrato di ammonio, e per dimostrare che essi acquistavano gas al prezzo di mercato. Tuttavia, la Commissione ha potuto avere conferma del fatto che un costo normalmente sostenuto dal produttore era stato eliminato per errore dal calcolo del valore normale della società. Il valore normale è stato pertanto aumentato per tener conto del fatto che questo costo non avrebbe dovuto essere dedotto dal prezzo di vendita interno nel calcolo del valore normale.
- (28) Dopo un riesame di tutti i dati, si è potuto concludere che il prezzo netto franco fabbrica comunicato dal produttore polacco, con gli adeguamenti di cui al punto 27, era corretto, e che tale prezzo era remunerativo, poiché copriva tutti i costi sostenuti dal produttore a questo stadio della produzione.

Il valore normale è stato pertanto calcolato in base al prezzo netto franco fabbrica praticato dalla Pulawy agli acquirenti in Polonia.

b) Prezzi all'esportazione

- (29) Il prezzo all'esportazione del nitrato di ammonio originario della Russia e della Lituania è stato calcolato in base al prezzo pagato agli esportatori per il prodotto venduto per esportazione nella Comunità, che corrisponde al prezzo FOB franco frontiera praticato dall'esportatore a un agente o a un importatore nella Comunità.

c) Confronto

- (30) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione (entrambi franco frontiera) è stato fatto su base media ponderata allo stesso stadio commerciale. Per tutte le transazioni il prezzo all'esporta-

zione è risultato più basso rispetto al valore normale (entrambi adeguati ai fini del confronto). Il prezzo di vendita interna franco fabbrica è stato aumentato per tener conto dei normali costi di trasporto e di movimentazione tra lo stabilimento e il porto di spedizione in Polonia durante il periodo dell'inchiesta. L'aumento è stato calcolato in base ai costi di trasporto e movimentazione effettivamente sostenuti dal produttore polacco in questione, tenendo conto inoltre delle informazioni fornite da altri operatori in Polonia in merito ai costi di movimentazione per altri tipi di imballaggi.

- (31) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati per tener conto di alcune spese di vendita specificate all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il costo dei sacchi utilizzati dal produttore polacco per le vendite sul mercato interno era inferiore al prezzo dei sacchi utilizzati per imballare il prodotto esportato dalla Russia, pertanto sia il valore normale che il prezzo all'esportazione sono stati abbassati in considerazione di questi costi di imballaggio direttamente collegati. Nel caso delle esportazioni dalla Lituania, il costo dei sacchi per l'imballaggio era superiore a quello sostenuto dal produttore polacco; tuttavia, poiché una proporzione notevole delle esportazioni lituane nella Comunità durante il periodo d'inchiesta era effettuato allo stato sfuso, non vi erano spese di imballaggio. Pertanto sono stati apportati alcuni adeguamenti solo per quanto riguarda la parte di esportazioni relativa al prodotto imballato.

Le autorità russe hanno affermato che il valore normale dovesse essere ridotto per tener conto del minor costo per il trasporto del gas agli impianti russi rispetto all'impianto polacco. Va rilevato in proposito che non sono stati forniti dati precisi in merito alle distanze, e che i costi e i prezzi del gas e della sua distribuzione in Russia non sono determinati su una base di mercato. Tali richieste di riduzione del valore normale per tener conto di presunti vantaggi naturali devono comunque essere considerate globalmente. Pertanto, anche qualora si stabilisse che i produttori russi hanno un vantaggio rispetto ai produttori polacchi per quanto riguarda la vicinanza alle forniture di gas, tale vantaggio risulterebbe comunque compensato dalla distanza molto maggiore tra i loro stabilimenti e i porti baltici, che comporta un maggior costo di trasporto. Pertanto gli adeguamenti richiesti non possono essere concessi.

Le autorità russe hanno affermato inoltre che il valore normale deve essere ridotto per tener conto delle dimensioni maggiori e della maggior efficienza delle unità di produzione russe. A tal proposito, non è stato fornito alcun elemento di prova a dimostrazione che le industrie che vendevano nitrato di ammonio alla Comunità durante il periodo dell'inchiesta funzionassero più efficacemente rispetto a quelli del produttore polacco. Pertanto, anche tale richiesta è stata respinta.

d) Margini di dumping

- (32) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, corrispondevano al 41,6 % per la Russia e al 27,4 % per le importazioni dalla Lituania; espressi in ecu per tonnellata, i margini erano pari a 31,3 per la Russia e 21 per la Lituania.

E. PREGIUDIZIO

a) Analisi di mercato

- (33) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994. Per assicurare una giusta valutazione dello sviluppo dei fattori relativi al pregiudizio, i dati relativi al periodo suddetto sono confrontati ai dati relativi ai periodi corrispondenti negli anni precedenti. Per facilitare la lettura i periodi in questione sono indicati nel teso come segue:

1° aprile 1990 — 31 marzo 1991: « 1990/1991 »,
 1° aprile 1991 — 31 marzo 1992: « 1991/1992 »,
 1° aprile 1992 — 31 marzo 1993: « 1992/1993 ».

i) Consumo comunitario totale

- (34) Il consumo comunitario (ovvero le vendite nella Comunità dei produttori comunitari sommate alle importazioni) è diminuito da 4,76 milioni di tonnellate nel 1990/1991 a 4,65 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una riduzione complessiva del 2,3 %. Durante il periodo d'inchiesta, tuttavia, il consumo comunitario era superiore del 3,1 % rispetto al livello del 1992/1993, periodo nel quale il consumo di nitrato di ammonio si era ridotto bruscamente a 4,5 milioni di tonnellate.

ii) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (35) Il totale delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e della Lituania è salito da 26 000 tonnellate nel 1990/1991 a 489 000 tonnellate nel periodo d'inchiesta. I dati Eurostat non forniscono totali distinti per le importazioni dalla Russia e dalla Lituania nel periodo 1990/1991, bensì un unico totale relativo all'ex Unione Sovietica. Tuttavia, poiché è noto che sono state effettuate esportazioni da entrambi i paesi nel periodo in oggetto, la soluzione più ragionevole, in base ai dati disponibili forniti dagli esportatori, consiste nell'assegnare il 50 % della cifra riferita all'ex Unione Sovietica a ciascun paese. In tal modo, il totale relativo alle importazioni dalla Russia è passato da 13 000 a 341 000 tonnellate, e le importazioni dalla Lituania da 13 000 a 148 000 tonnellate. (Una diversa distribuzione del volume di importazioni tra Russia e Lituania per il 1990/1991

non avrebbe comunque influito in modo significativo sulle conclusioni cui si è giunti successivamente con il presente regolamento.)

- (36) Il totale delle quote di mercato delle importazioni russe e lituane è cresciuto passando dallo 0,5 % nel 1990/1991 al 10,5 % durante il periodo dell'inchiesta. La quota di mercato delle importazioni russe è passata da un livello appena inferiore allo 0,3 % al 7,3 %; la quota di mercato delle importazioni dalla Lituania è passata da un livello appena inferiore allo 0,3 % al 3,2 %⁽¹⁾.

iii) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (37) I prezzi medi ponderati di vendita delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania sono stati confrontati con i prezzi medi ponderati di vendita dei produttori comunitari nella Comunità a livello franco deposito, tenuto conto di un adeguamento per le materie importate. Tutti i prezzi sono stati confrontati al netto, previa deduzione di sconti e riduzioni. È stato effettuato un adeguamento per il fatto che la maggior parte delle vendite dei produttori comunitari, soprattutto nel mercato francese, vengono effettuate allo stato sfuso, mentre il prodotto importato era quasi interamente imballato; pertanto, ai fini del confronto, il prezzo dell'industria comunitaria è stato aumentato.

Nel calcolare il prezzo medio ponderato delle importazioni oggetto di dumping, si è tenuto conto della qualità scadente di una parte del prodotto russo.

Su tale base, si è rilevato che, durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni lituane e russe venivano vendute rispettivamente a 14,7 e 16,2 ECU per tonnellata in meno rispetto al prezzo dei produttori comunitari (pari a 12,6 % e 13,9 % del prezzo dei produttori comunitari).

- (38) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che il mercato comunitario richiede che le importazioni, anche in condizioni di normale concorrenza, siano sempre offerte ad un prezzo inferiore a quello del prodotto nazionale per poter essere vendute. Secondo gli agricoltori il nitrato di ammonio di origine russa e lituana è qualitativamente inferiore a quello prodotto nella Comunità, opinione che viene rafforzata dalle campagne condotte a tal fine da alcuni produttori comunitari. Inoltre, gli importatori non possono garantire la stessa sicurezza per le forniture dei prodotti nazionali, né lo stesso servizio alla clientela. Infine, la maggior parte della produzione comunitaria di nitrato di ammonio è in granuli, mentre il prodotto importato da Russia e Lituania è in prill, e il prodotto in granuli determina di solito un prezzo più elevato. In base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, questa differenza di qualità è considerata pari a 10

⁽¹⁾ A causa degli arrotondamenti le somme delle cifre indicate nel testo possono dar luogo a totali non sempre esatti.

ECU per tonnellata, importo calcolato in base all'importo di 8 Lire sterline per tonnellata (10,4 ECU) impiegato nel procedimento regionale per il Regno Unito, con una leggera riduzione per tener conto di una generale diminuzione dei prezzi sul mercato durante il periodo della presente inchiesta.

(39) Pertanto, tenuto conto del premio normalmente disponibile sulle importazioni per i produttori comunitari, i prezzi delle importazioni lituane e russe determinavano una sottoquotazione rispetto ai prezzi comunitari pari a 4,7 e 6,2 ECU per tonnellata rispettivamente durante il periodo dell'inchiesta (rispettivamente del 4,4 % e del 5,8 % inferiore al prezzo dei produttori comunitari).

(40) L'EFIA ha affermato che la differenza qualitativa pari a 10 ECU per tonnellata concessa per la differenza tra il prezzo di vendita del prodotto comunitario e le importazioni oggetto di dumping era troppo bassa, essendo basata sul caso regionale del Regno Unito. Nel contesto di un caso di dimensioni comunitarie la differenza qualitativa nell'altro mercato principale, quello francese, dovrebbe essere maggiore a causa della natura tradizionalmente protetta di questo mercato e del conseguente sospetto di importazioni da parte degli agricoltori. In altri termini, secondo l'EFIA le importazioni dovevano avere un prezzo inferiore a quello stimato dalla Commissione per poter superare le evidenti differenze qualitative ed entrare nel mercato.

Questa argomentazione deve essere respinta. In primo luogo, è risultato che il prezzo delle importazioni oggetto di dumping era più alto in Francia che nel Regno Unito, e che il livello di sottoquotazione rispetto ai prezzi del prodotto nazionale era più basso in Francia. In secondo luogo, il livello assoluto dei prezzi sul mercato era più basso durante il periodo d'inchiesta per il caso comunitario che per il caso regionale. Pertanto, non c'è motivo di aumentare l'importo fissato per la differenza di qualità oltre i 10 ECU, e non sono stati presentati altri elementi di prova a favore di tale aumento.

iv) *Cumulo delle importazioni oggetto di dumping*

(41) Per determinare l'impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'inchiesta comunitaria, si deve verificare se l'effetto delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Lituania debba essere valutato cumulativamente.

(42) Ad un primo esame diversi fattori sembrano sostenere il cumulo

— il volume delle importazioni originarie della Russia e della Lituania è significativo. Durante il periodo d'inchiesta, le quote di mercato di tali importazioni erano pari rispettivamente a 7,3 % e 3,2 %;

— le caratteristiche fisiche del nitrato di ammonio di qualità media importato da entrambi i paesi sono grosso modo simili;

— i prodotti russi e lituani sono in concorrenza uno con l'altro nel mercato comunitario e con il prodotto simile prodotto dall'industria comunitaria;

— i prodotti russi e lituani si servono dello stesso tipo di canali di distribuzione nella Comunità, e il prezzo di vendita del nitrato di ammonio di buona qualità di entrambi i paesi è grosso modo simile.

(43) In questo caso particolare, tuttavia, si è dovuto tener conto di altri fattori;

Sebbene il volume totale delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania sia aumentato nel periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni russe è aumentato del 55 % durante tale periodo rispetto al 1992/1993, mentre le importazioni dalla Lituania sono diminuite del 28 % per lo stesso periodo, nonostante una crescita globale del 3 % della domanda del mercato comunitario. La quota di mercato della Russia è salita dal 4,9 % al 7,3 %, mentre la quota della Lituania è scesa dal 4,6 % al 3,2 %. Pertanto la situazione delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania, che erano ad un livello di parità nel 1992/1993, durante il periodo d'inchiesta è variata al punto che le importazioni lituane in questo periodo erano pari solo al 40 % delle importazioni russe.

Anche se i prezzi di vendita praticati dagli importatori nella Comunità per il prodotto russo e lituano di qualità media non sono molto diversi, il prodotto lituano beneficia di un piccolo premio in termini di prezzo. Il prezzo medio cif all'importazione del prodotto lituano era di 89 ECU per tonnellata nel periodo dell'inchiesta, contro un prezzo di 75 ECU per tonnellata del prodotto russo. Anche il prezzo fob all'esportazione del nitrato di ammonio originario della Lituania è molto superiore a quello del prodotto russo. Questa differenza di prezzo medio si spiega con il fatto che una parte del prodotto spedito dalla Russia era di qualità scadente; questo tipo di prodotto beneficiava di prezzi eccezionalmente bassi all'immissione sul mercato comunitario e serviva a rinforzare l'immagine del prodotto russo come prodotto di qualità inferiore e meno affidabile rispetto al nitrato di ammonio proveniente dalla Lituania, che arrivava per la quasi totalità in buone condizioni alla frontiera comunitaria.

Inoltre, un elemento specifico di questo caso è la precedente inchiesta regionale nel Regno Unito, che ha portato all'istituzione di misure volte ad eliminare il pregiudizio dal mercato britannico. Fino al 1993 le importazioni russe e lituane erano concentrate nel Regno Unito. Durante il periodo d'inchiesta, la maggior parte delle importazioni lituane nella CE erano dirette verso il Regno Unito; l'elevata concentrazione in questo paese

significa che la quota di mercato della Lituania per i restanti paesi della Comunità era di appena il 2 %, contro il 4 % nel Regno Unito. Per quanto riguarda le importazioni russe, invece, meno del 40 % delle importazioni da questo paese nella Comunità era destinato al Regno Unito, e la quota di mercato del prodotto russo era più uniforme in tutta la Comunità rispetto a quella del prodotto lituano.

Nel resto del mercato comunitario, escluso il Regno Unito, le importazioni russe sono aumentate in modo significativo durante il periodo dell'inchiesta, il che indica un allontanamento dal mercato britannico, mentre per le importazioni lituane la tendenza era al ribasso. Le importazioni dalla Lituania nella Comunità europea (escluso il Regno Unito) sono passate da 33 153 tonnellate (trimestre con scadenza a marzo 1993) a 28 676 tonnellate (trimestre con scadenza a marzo 1994), con una diminuzione pari al 13,5 %, mentre le esportazioni dalla Russia con la stessa destinazione e per lo stesso periodo hanno avuto un incremento da 22 768 tonnellate a 105 830 tonnellate, pari al 364 %.

v) *Conclusioni*

- (44) Alla luce dell'andamento differenziato delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania in termini di volume totale e di quota di mercato nella Comunità, della loro diversa concentrazione sul mercato del Regno Unito e della differenza di prezzo, si ritiene che data la situazione di concorrenza tra i due paesi il cumulo non risulti appropriato.

b) *Situazione dell'industria comunitaria*

i) *Produzione*

- (45) La produzione di nitrato di ammonio dell'industria comunitaria è scesa da 4,68 milioni di tonnellate nel 1990/1991 a 3,69 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta, con un declino del 21 %. Durante tale periodo comunque la produzione è stata del 6,7 % superiore al livello raggiunto nel 1992/1993, periodo durante il quale era scesa a 3,46 milioni di tonnellate.

ii) *Utilizzazione degli impianti*

- (46) La capacità produttiva dell'industria comunitaria è scesa da 9,12 milioni di tonnellate nel 1990/1991 a 8,58 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una diminuzione del 6 %. Nello stesso periodo l'utilizzazione degli impianti è passata dal 51 % al 43 %.

iii) *Scorte*

- (47) Le scorte dell'industria comunitaria sono diminuite da 363 000 tonnellate alla fine del 1990/1991 a 201 000 tonnellate alla fine del periodo dell'inchiesta.

iv) *Vendite nella Comunità*

- (48) Tra il 1990/1991 e il 1992/1993 le vendite dell'industria comunitaria nella Comunità sono passate da 3,85 a 3,16 milioni di tonnellate. Nonostante una ripresa delle vendite, salite a 3,40 milioni di tonnellate durante il periodo d'inchiesta, il volume totale era ancora inferiore del 12 % rispetto al livello del 1990/1991.

v) *Quota di mercato*

- (49) La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dall'81 % nel 1990/1991 al 69 % nel 1992/1993, con un leggero incremento fino al 73 % nel periodo dell'inchiesta.

vi) *Prezzi*

- (50) I prezzi netti di vendita medi ponderati dell'industria comunitaria sono passati da 145,4 ECU per tonnellata nel 1990/1991 a 117,1 ECU per tonnellata nel 1992/1993, con un ulteriore calo nel periodo dell'inchiesta fino a 106,9 ECU per tonnellata. Pertanto, i prezzi durante il periodo dell'inchiesta erano inferiori del 26,5 % rispetto al livello del 1990/1991.

vii) *Redditività*

- (51) Il profitto dell'industria comunitaria sulle vendite nel 1990/1991, su base media ponderata, era del 15,6 %. Nel 1992/1993 si è registrata una perdita del 2,7 %, e nel periodo dell'inchiesta la perdita è ancora aumentata sino al 6,8 % sulle vendite.

viii) *Occupazione*

- (52) Il numero delle persone direttamente occupate dall'industria comunitaria nel settore del nitrato di ammonio è sceso da 2 444 nel 1990/1991 a 1 810 nel periodo dell'inchiesta, con una perdita di 634 posti di lavoro pari al 26 %. A tal proposito l'occupazione è quindi scesa in linea con la produzione, che è diminuita di poco più del 21 %.

c) *Conclusioni*

- (53) È evidente che la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata tra il 1990/1991 e la fine del periodo dell'inchiesta. L'andamento della maggior parte degli indicatori principali era negativo.

Durante tale periodo, si è verificato un calo per quanto riguarda la produzione, l'utilizzazione degli impianti, le vendite sul mercato interno e la quota di mercato, mentre i prezzi sono scesi del 26 % e il rendimento finanziario dell'industria è passato da una situazione di sano profitto nel 1990/1991 a una di grave perdita nel periodo dell'inchiesta.

Anche se la produzione dell'industria comunitaria e il volume delle vendite hanno avuto un miglioramento nel periodo dell'inchiesta rispetto al periodo 1992/1993, ciò rifletteva un generale miglioramento della domanda totale e della capacità di penetrazione nel mercato, dato che la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di soli 4 punti percentuali, mentre il volume delle vendite è salito di quasi 8 punti percentuali. Al tempo stesso l'industria ha dovuto abbassare ulteriormente i prezzi nel periodo d'inchiesta, subendo una perdita più grave che nel periodo 1992/1993.

Inoltre, gli effetti sommati di un volume di vendite in calo e della riduzione dei prezzi hanno determinato una diminuzione del volume d'affari dell'industria comunitaria per il nitrato di ammonio nel periodo d'inchiesta, sceso ad un livello pari al 65 % del livello raggiunto nel 1990/1991.

- (54) In vista dei fattori suelencati, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

F. CAUSA

a) Pregiudizio causato dalle importazioni di prodotto originario della Russia

i) Vendite

- (55) Tra il 1990/1991 e il periodo d'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 452 000 tonnellate, mentre le importazioni dalla Russia sono aumentate di 328 000 tonnellate. Anche se un quantitativo ridotto del prodotto russo era di qualità inferiore e veniva venduto a basso prezzo per essere utilizzato nelle soluzioni, è evidente che la maggior parte delle perdite sulle vendite interne dell'industria comunitaria possono essere attribuite alle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, che hanno sostituito tali vendite.

ii) Quota di mercato

- (56) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia è cresciuta dallo 0,3 % al 7,3 %. Durante lo stesso periodo, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa di 8 punti percentuali, passando dall'81 % al 73 %.
- (57) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata dal 69 % al 73 % tra il 1992/1993 e il

periodo dell'inchiesta, ma tale incremento è stato ottenuto a spese delle importazioni da altre fonti (ivi compresa la Lituania), diminuite di 7 punti percentuali, cioè al livello del 1990/1991. La quota di mercato delle importazioni russe ha continuato a crescere tra il 1992/1993 e il periodo dell'inchiesta. In tali circostanze, è evidente che la diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta era dovuta principalmente all'aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia.

iii) Produzione

- (58) La produzione di nitrato di ammonio è diminuita di circa 1 milione di tonnellate tra il 1990/1991 e il periodo d'inchiesta. L'aumento di 328 000 tonnellate del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia ha contribuito significativamente a tale declino della produzione, e in modo corrispondente alla riduzione dell'utilizzazione degli impianti, pur tenendo conto della quantità di prodotto di qualità scadente, di cui al punto 56.

iv) Prezzi e redditività

- (59) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta, il prezzo medio netto di vendita dell'industria comunitaria è sceso da 145 a 107 ECU per tonnellata. Al tempo stesso, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia è aumentato di 328 000 tonnellate, sostituendo un volume equivalente di vendite dei produttori comunitari. Dal 1990/1991 le importazioni oggetto di dumping erano offerte in quantitativi consistenti a prezzi che, pur tenendo conto della differenza qualitativa tra il prodotto comunitario e il prodotto importato, erano sostanzialmente inferiori al costo di produzione dell'industria comunitaria.

L'inchiesta ha stabilito, in base a prove documentate, che molti acquirenti sono passati dal prodotto comunitario al prodotto russo esclusivamente per motivi di prezzo.

- (60) Si conclude pertanto che i produttori comunitari hanno dovuto abbassare i prezzi fino a un livello molto inferiore ai costi per poter mantenere un certo volume di vendite, a causa dei prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia. Pertanto il livello modesto di sottoquotazione dei prezzi causato dalle importazioni russe durante il periodo dell'inchiesta, come già indicato al punto 39, previo un adeguamento per tener conto della qualità, riflette soltanto il livello al quale l'industria comunitaria è stata costretta ad abbassare i propri prezzi per poter competere, al punto che i prezzi risultavano inferiori ai costi del 7 %.

Le importazioni oggetto di dumping dalla Russia sono state quindi una causa importante della diminuzione dei prezzi dell'industria comunitaria, ed hanno avuto un ruolo primario nel declino da una situazione di redditività a una di notevole perdita.

b) Pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania

i) Vendite

- (61) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 452 000 tonnellate, mentre il volume delle importazioni dalla Lituania è aumentato di 135 000 tonnellate. Il calo delle vendite sul mercato interno sembra quindi essere dovuto in parte alle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania. Tuttavia nel periodo d'inchiesta le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate di 287 000 tonnellate rispetto al periodo 1992/1993, mentre le importazioni dalla Lituania sono diminuite di 58 000 tonnellate; pertanto, l'impatto globale delle importazioni dalla Lituania sembra essere stato piuttosto limitato.

ii) Quota di mercato

- (62) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania è aumentata dallo 0,3 % al 3,2 %. Durante tale periodo, la quota di mercato dell'industria comunitaria, come già detto, è scesa di 8 punti percentuali, dall'81 % al 73 %.
- (63) In tali circostanze, è evidente quindi che la perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria è in parte legata all'aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania. Va tuttavia ricordato che tra il 1992/1993 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni dalla Lituania è scesa dal 4,6 % al 3,2 %. Si conclude perciò che nel complesso le importazioni dalla Lituania abbiano contribuito solo in minima parte al declino della quota di mercato dell'industria comunitaria.

iii) Produzione

- (64) La produzione di nitrato di ammonio è diminuita di circa 1 milione di tonnellate tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta. Si ritiene che l'aumento di 135 000 tonnellate del volume delle importazioni oggetto di dumping abbia avuto un ruolo minore in questo calo della produzione e nella riduzione dell'utilizzazione degli impianti. Durante il periodo dell'inchiesta, la produzione comunitaria è aumentata di 232 000 tonnellate e le importazioni dalla Lituania sono diminuite di 58 000 tonnellate.

iv) Prezzi e redditività

- (65) Il prezzo delle importazioni lituane è superiore a quello delle importazioni russe, e solo un volume limitato di produzione comunitaria sembra essere stato sostituito dalle importazioni lituane. Inoltre, il prezzo dei produttori comunitari è diminuito del 9 % durante il periodo dell'inchiesta, mentre al tempo stesso il volume delle importazioni del

prodotto lituano è sceso del 28 %, e il prezzo cif è aumentato del 9 %.

- (66) Considerando quanto sopra, si conclude che le importazioni dalla Lituania non hanno avuto un impatto significativo sui prezzi e sulla redditività dei produttori comunitari.

c) Pregiudizio causato da altri fattori

i) Importazioni da altre fonti

- (67) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni da altri paesi, escluse la Russia e la Lituania, è diminuito da 629 000 a 537 000 tonnellate, con una diminuzione di 92 000 tonnellate, equivalente al 15 %. Durante tale periodo la quota di mercato di queste importazioni, provenienti principalmente dall'Europa dell'est e dal Nordafrica, sono diminuite dal 13,2 % all'11,6 %. Inoltre, nonostante queste importazioni avessero prezzi più bassi di quelli praticati dai produttori comunitari, erano vendute in buona parte a prezzi superiori a quelli delle importazioni provenienti dalla Russia o dalla Lituania.
- (68) Si conclude pertanto che le importazioni da altre fonti non abbiano contribuito in modo sensibile al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta.

ii) Calo della domanda generale

- (69) Il consumo comunitario totale di nitrato di ammonio è diminuito di 109 000 tonnellate tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta. Durante lo stesso periodo le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 452 000 tonnellate, mentre le importazioni dalla Russia e dalla Lituania hanno registrato un aumento di 463 000 tonnellate. Alla luce di quanto sopra, si conclude che il calo della domanda globale comunitaria abbia avuto un ruolo marginale nella diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria.

iii) Strategia dei produttori comunitari

- (70) Dal momento che il volume della produzione comunitaria è diminuito di 1 milione di tonnellate tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni oggetto di dumping sono aumentate di 463 000 tonnellate, è evidente che altri fattori devono essere intervenuti nel determinare il declino della produzione e conseguentemente dell'utilizzazione degli impianti e dell'occupazione. L'inchiesta ha stabilito che due fattori sono intervenuti in questo senso:

- i) una riduzione delle scorte dell'industria comunitaria (vedere punto 47),
- ii) una diminuzione nella quantità di nitrato di ammonio utilizzata per il consumo interno da parte dei produttori comunitari, principalmente per aggiungerlo a fertilizzanti composti.

È chiaro che questi due fattori hanno contribuito al declino della produzione dell'industria comunitaria.

- (71) L'inchiesta ha stabilito inoltre che tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha mantenuto un livello di produzione in eccesso rispetto alla domanda di mercato. Mentre è assodato che in alcuni stabilimenti una parte della capacità dichiarata di produzione di nitrato di ammonio può essere impiegata per produrre anche altri prodotti azotati, e che pertanto la capacità globale risulta ridotta del 6 %, è chiaro che in generale la capacità dell'industria comunitaria sarebbe comunque eccedente rispetto alla domanda, anche in assenza delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Lituania. Questo stato di cose sembra aver contribuito a mantenere un livello di costi fissi più elevato del necessario per questo prodotto.

d) Conclusione

- (72) Gli altri fattori sopra identificati (punti da 67 a 71) hanno contribuito al declino della produzione dell'industria comunitaria, dell'utilizzazione degli impianti e dell'occupazione, e il mantenimento di un livello di sovrapproduzione può aver contribuito a determinare costi di produzione più elevati del necessario, con un conseguente impatto sui profitti. Ciononostante, va notato che tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha potuto ridurre i costi medi di produzione da 126 a 115 ECU per tonnellata, e nonostante questo sforzo non era in grado di competere con le importazioni oggetto di dumping.
- (73) Le importazioni oggetto di dumping dalla Lituania hanno avuto un certo impatto sulle vendite e sulle quote di mercato dell'industria comunitaria, e un ruolo minore nella diminuzione della produzione e dell'utilizzo degli impianti (punti 61-66). Tuttavia, dato il volume ridotto delle importazioni dalla Lituania e il loro notevole calo durante il periodo dell'inchiesta, il contributo di queste importazioni al pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel suo insieme deve essere considerato di minore entità. Come già detto, le importazioni lituane hanno avuto una penetrazione significativa solo nel mercato del Regno Unito, dove restano in vigore misure antidumping regionali relative al nitrato di ammonio lituano.
- (74) Il rimanente pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia consiste in buona parte nella diminuzione delle vendite e della quota di mercato, e soprattutto nella caduta dei prezzi e dei profitti dell'industria comunitaria. Le importazioni russe hanno avuto un impatto significativo anche sulla produzione e sull'utilizzazione degli

impianti, nonché sull'occupazione (punti da 55 a 60). L'impatto delle importazioni russe è stato subito dall'industria comunitaria nel suo insieme, dal momento che la penetrazione di tali importazioni nel mercato era consistente e in aumento in tutta la Comunità.

- (75) In conclusione, è stato stabilito che una parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato da altri fattori oltre alle importazioni oggetto di dumping. La parte di pregiudizio attribuite alle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania non può essere considerata rilevante. Tuttavia, vista la gravità del pregiudizio complessivo in questo caso, si deve concludere che il restante pregiudizio, causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, considerato isolatamente, è notevole.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (76) Nel considerare se l'interesse della Comunità richieda l'adozione di misure antidumping, viene data particolare attenzione all'obiettivo di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dal dumping causa del pregiudizio e di ripristinare una concorrenza leale.

2. Conseguenze per l'industria comunitaria

- (77) Per quanto riguarda il presente procedimento, in mancanza di misure atte a correggere gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, alcuni produttori comunitari potrebbero essere costretti a chiudere alcuni impianti o a cessare completamente l'attività, soprattutto a causa del volume elevato di sovrapproduzione in Russia, e delle pratiche di dumping riscontrate durante il periodo dell'inchiesta. Ciò recherebbe una notevole perdita occupazionale nella Comunità e ridurrebbe la concorrenza sul mercato.
- (78) L'EFIA ha affermato che non c'è sovrapproduzione in Russia; tale affermazione è tuttavia contraddetta dalle risposte degli esportatori che hanno collaborato, i quali nell'insieme hanno una capacità di produzione inutilizzata di oltre 1 milione di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta, e che inoltre rappresentano solo una parte minore della produzione di nitrato di ammonio in Russia. Uno studio indipendente pubblicato nel gennaio 1995 è giunto a concludere che la sovrapproduzione di nitrato di ammonio in Russia era pari a 5 milioni di tonnellate.

3. Impatto sugli utilizzatori

- (79) Gli agricoltori nella Comunità hanno beneficiato, nel breve termine, dei prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping; va ricordato tuttavia che i fertilizzanti costituiscono solo il 12 % dei costi totali di produzione degli agricoltori nella Comunità, dato che il prezzo dei fertilizzanti è sceso considerevole negli ultimi anni.

Pertanto, è improbabile che gli adeguamenti di prezzo risultanti dall'imposizione di misure antidumping abbiano un impatto significativo sul bilancio degli agricoltori, soprattutto a causa della misura modesta delle misure necessarie ad eliminare il dumping causa di pregiudizio; nel complesso, questa non può essere una ragione sufficiente per non adottare misure di legittima protezione dei produttori comunitari.

4. Impatto sugli scambi con la Russia

- (80) Nel verificare l'interesse della Comunità e nel formulare proposte, si deve tener conto dell'impegno espresso dalla Comunità di incoraggiare gli scambi con la Russia per agevolare il passaggio verso un'economia di mercato. Questo non significa naturalmente che non si debbano prendere misure antidumping dove necessario, bensì che le soluzioni proposte devono cercare di ridurre al minimo il possibile conflitto tra l'esigenza di eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria comunitaria e la necessità di incoraggiare scambi continuativi e in continuo aumento con la Russia.

5. Conclusione

- (81) Si è concluso che l'adozione di misure antidumping è nell'interesse della Comunità; si dovrà comunque tener conto delle considerazioni esposte al punto 80 nel determinare le misure da adottare.

H. CONCLUSIONE

1. Chiusura del procedimento a livello comunitario nei confronti della Lituania

- (82) Poiché si è concluso che le importazioni dalla Lituania non hanno causato pregiudizio notevole all'industria comunitaria, il procedimento nei confronti di questo paese è stato chiuso con la decisione 95/344/CE della Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Misure in vigore relative al mercato del Regno Unito

- (83) L'attuale inchiesta a livello comunitario relativa alle importazioni di nitrato d'ammonio dalla Lituania e dalla Russia ha determinato che, nel caso della Russia, l'adozione di misure antidumping è giustificata. Inoltre, dal maggio 1994 sono in vigore misure antidumping relative alle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia e dalla Lituania nel Regno Unito, a conclusione dell'inchiesta regionale di cui al punto 2.

Le misure suddette consistono di impegni quantitativi che limitano le importazioni annuali dalla Lituania e dalla Russia nel Regno Unito a 100 000 tonnellate l'anno per ciascun paese.

- (84) Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, le misure regionali non forniscono una protezione adeguata per l'industria comunitaria nel suo insieme, dal momento che durante il periodo dell'inchiesta il 60 % delle importazioni comunitarie di nitrato di ammonio dalla Russia erano dirette a paesi diversi dal Regno Unito. In termini di volume, questo significa più di 200 000 tonnellate, con un netto incremento rispetto al 1992/1993.

Durante tale periodo, inoltre, gli Stati membri, ad esclusione del Regno Unito, rappresentavano il 55 % della produzione comunitaria e il 60 % della domanda, e i produttori in questione hanno subito perdite più forti per quanto riguarda i prezzi e la redditività rispetto ai produttori del Regno Unito.

3. Misure definitive a livello Comunitario per le importazioni dalla Russia

- (85) Per le importazioni dalla Russia le misure antidumping a livello comunitario risultano giustificate, pertanto devono essere abrogate le misure regionali relative al Regno Unito su questa importazioni, per evitare che il Regno Unito usufruisca contemporaneamente di due diverse misure protettive.

Il procedimento regionale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia è stato quindi chiuso con la decisione 95/345/CE della Commissione⁽²⁾.

- (86) Diverse parti hanno affermato che i prezzi del nitrato di ammonio nella Comunità, e di conseguenza la situazione dei produttori comunitari, sono migliorati dalla fine del periodo dell'inchiesta, e che pertanto le misure di protezione non sono più necessarie.

⁽²⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

Non è stata svolta un'inchiesta formale, ma sembra che effettivamente il mercato del nitrato di ammonio, come il mercato dei fertilizzanti azotati nel suo insieme, abbia avuto un miglioramento dopo la fine del periodo dell'inchiesta. Tuttavia ciò non elimina la necessità di eliminare il dumping causa di pregiudizio, anche se nel determinare il tipo di misure da adottare si dovrà tener conto di questa situazione.

4. Tipo di misure

- (87) Si è deciso di imporre misure antidumping definitive sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, sotto forma di un dazio variabile; tale dazio avrebbe il vantaggio di aumentare i prezzi all'esportazione ad un livello sufficiente ad eliminare il dumping causa di pregiudizio, evitando al tempo stesso di imporre un carico eccessivo agli esportatori che li porti ad aumentare i prezzi fino ad un livello eccessivo rispetto al necessario.

Tale approccio concilia al meglio la necessità di eliminare il dumping causa di pregiudizio con le considerazioni esposte ai punti 80 e 86.

- (88) L'EFIA ha espresso il timore che un dazio a prezzo minimo possa rendere difficoltose le esportazioni nella Comunità nel caso di una caduta dei prezzi di mercato o di una variazione del tasso di cambio del dollaro USA. Per ovviare a tali eventualità, il Consiglio rileva che la Commissione è disposta a prendere in considerazione un rapido riesame delle misure nel caso vengano fornite prove sufficienti in questo senso, anche prima dello scadere di un anno dalla data di imposizione delle misure.

5. Aliquota del dazio

a) Prezzo indicativo per l'industria comunitaria

- (89) Per determinare l'aumento di prezzo delle importazioni oggetto di dumping necessario ad eliminare il pregiudizio per l'industria comunitaria, è stato calcolato il costo medio ponderato per tonnellata della produzione dell'industria comunitaria per il nitrato di ammonio in sacchi, cui è stato sommato un profitto del 5% per arrivare a un prezzo che garantisca l'eliminazione del pregiudizio.

In recenti procedimenti antidumping relativi alle soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UAN) è stato calcolato un profitto del 5% sui costi, e lo stesso margine di profitto è stato considerato adeguato per i fertilizzanti azotati nei procedimenti antidumping.

- (90) L'EFMA ha affermato che il margine di profitto indicativo del 10% sui costi, utilizzato nel caso regionale del Regno Unito, sarebbe più adeguato.

- (91) Tale margine di profitto, di cui si è tenuto conto per il procedimento regionale, non è stato applicato ai reali costi di produzione dell'industria britannica, bensì ai costi adeguati per escludere l'impatto di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. In ogni caso, l'industria britannica rappresenta solo una parte minore della produzione comunitaria di nitrato di ammonio, ed ha costi inferiori rispetto agli altri produttori comunitari. Pertanto la struttura dei costi dell'industria britannica sembra prestarsi quindi ad un ragionevole aspettativa di profitti più elevati, in normali condizioni di mercato, rispetto all'industria comunitaria nell'insieme. Si è stabilito inoltre che i costi fissi dell'industria comunitaria sono leggermente gonfiati dal mantenimento di un livello di sovrapproduzione (punto 71). L'EFMA ha affermato altresì che sarebbe opportuno tener conto di un margine di profitto maggiore a causa di alcuni costi legati alla produzione di nitrato di ammonio, che non sono presenti per la produzione di soluzioni di urea o di UAN. L'EFMA non ha però fornito prove sufficienti a sostenere questa affermazione. Considerando i fattori sopra esposti, e dopo attento esame della questione, si conclude che il margine di 5% rispetto ai costi reali rimane un livello di profitto adeguato.

- (92) Calcolando un profitto del 5%, e tenendo conto dei 10 milioni per la differenza di qualità di cui al punto 38, l'aumento di prezzo delle importazioni oggetto di dumping necessario ad eliminare il pregiudizio è di 20,4 ECU per tonnellata per le importazioni dalla Russia.

b) Dazio basato sull'eliminazione del pregiudizio

- (93) I margini di dumping per quanto riguarda il nitrato di ammonio originario della Russia ammonta a 31,3 ECU per tonnellata.

Dal momento che il margine di dumping è superiore all'aumento di prezzo necessario ad eliminare il pregiudizio (« margine di pregiudizio ») l'aliquota del dazio antidumping verrà stabilita in base al margine di pregiudizio pari a 20,4 ECU per tonnellata.

c) Calcolo del prezzo minimo per la determinazione di un dazio variabile

- (94) La soglia del prezzo minimo è calcolata in base al prezzo all'esportazione (franco frontiera) cui vengono sommati il margine di pregiudizio e i costi di trasporto e assicurazione, nonché il margine per i distributori, per arrivare al prezzo cif franco frontiera comunitaria a dazio non corrisposto. Il dazio antidumping verrà riscosso solamente se il prezzo cif all'importazione scende al di sotto di questo livello.

(95) Per calcolare i costi sostenuti tra esportazione e importazione, non è sufficiente calcolare la differenza tra i prezzi all'esportazione franco frontiera russa e i prezzi cif Eurostat, dal momento che il prezzo cif medio delle importazioni russe risulta ridotta da una parte di prodotto al di sotto degli standard qualitativi, mentre il prezzo all'esportazione si basa unicamente sul nitrato di ammonio di buona qualità. Il confronto di cui sopra non terrebbe debito conto dei costi sostenuti e darebbe come risultato un prezzo minimo che non eliminerebbe completamente il pregiudizio.

In mancanza della piena collaborazione da parte degli importatori ed esportatori russi di nitrato di ammonio, il metodo più adeguato consisterebbe nel calcolare i costi sostenuti tra esportazione ed importazione nella Comunità del prodotto lituano, stabiliti in base ai dati verificati nel corso dell'inchiesta. Il prodotto lituano è un prodotto di qualità buona ed uniforme, spedito all'incirca dalla stessa distanza e alle stesse condizioni del nitrato di ammonio russo.

Il ministero russo per le relazioni economiche esterne ha affermato che l'importo di 24,7 ECU per tonnellata, calcolato con il metodo di cui sopra, è troppo elevato, ed ha comunicato alcuni dati forniti dagli esportatori che indicano costi di trasporto più bassi.

Questi dati non possono essere accettati, dal momento che sono stati presentati molto tardi durante lo svolgimento del procedimento e non sono stati verificati; essi si riferivano inoltre solo a una piccola parte delle esportazioni totali e omettevano gli elementi di costo relativi ad agenti o altri intermediari che comprano e vendono il prodotto nello stadio intermedio tra lo stadio fob e lo stadio cif nella Comunità. Secondo le informazioni comunicate nel corso delle verifiche, questo è infatti il normale percorso di vendita del nitrato di ammonio russo.

Applicando quanto sopra al nitrato di ammonio russo, si ha il calcolo seguente:

| | |
|---|--------------------------|
| Prezzo all'esportazione (franco frontiera) | 57,8 ECU per tonnellata |
| Margine di pregiudizio | 20,4 ECU per tonnellata |
| Trasporto, assicurazione, ecc. | 24,7 ECU per tonnellata |
| <hr/> | |
| Totale | 102,9 ECU per tonnellata |

(96) Il prezzo minimo per le importazioni di prodotto imballato in sacchi dalla Russia dovrebbe essere pertanto 102,9 ECU per tonnellata.

(97) L'EFIA ha affermato che il prezzo minimo deve essere ridotto nel caso il nitrato di ammonio venga importato allo stato sfuso. A questo proposito si ritiene che l'esistenza di un prezzo minimo più basso per il prodotto sfuso aprirebbe inevitabilmente la possibilità di evitare il dazio antidumping sulle importazioni in sacchi, mediante adeguamenti compensatori per il costo dell'imballaggio.

Si conclude pertanto che per mantenere l'efficacia delle misure è necessario imporre lo stesso prezzo di 102,9 ECU per tonnellata sia sul prodotto in sacchi che per il prodotto sfuso.

6. Impegno

(98) Il ministero russo per le relazioni economiche esterne ha proposto di limitare le esportazioni nella Comunità a 300 000 tonnellate l'anno e di rilasciare licenze solo per un prezzo pari o superiore a un prezzo indicativo che rispecchi il « prezzo di mercato » della Comunità. L'impegno non è accettabile, dal momento che il limite di 100 000 tonnellate fissato con gli impegni quantitativi per il mercato britannico, accettati con la decisione 94/293/CE, è già stato superato a febbraio 1995, nonostante il fatto che le autorità russe si erano impegnate a limitare le esportazioni a 100 000 tonnellate per il periodo di 12 mesi con scadenza 21 maggio 1995.

Alla luce di quanto sopra, le autorità russe non hanno dimostrato in modo adeguato la loro capacità di soddisfare i requisiti di controllo degli impegni relativi alle esportazioni di nitrato di ammonio.

Inoltre:

(99) L'importo di 300 000 tonnellate è troppo elevato, e rappresenta una riduzione pari soltanto al 27 % del volume delle importazioni rispetto al periodo dell'inchiesta, anche tenendo conto delle 70 000 tonnellate di nitrato di ammonio importate in Austria, Finlandia e Svezia. Tale riduzione non è sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

(100) In ogni caso, dato che è ancora in vigore il limite di 100 000 tonnellate per le importazioni dalla Lituania nel Regno Unito, il fatto di accettare un limite più alto per le importazioni russe nell'intera Comunità darebbe la possibilità alla Russia di esportare più di 100 000 tonnellate nel Regno Unito, costituendo quindi un premio per gli esportatori russi che hanno causato pregiudizio nel passato, soprattutto per il fatto che hanno superato i limiti fissati con il procedimento regionale.

(101) Il « prezzo indicativo », pur riflettendo i prezzi più alti dell'offerta, non sarebbe sempre uguale o superiore al prezzo minimo necessario ad eliminare il dumping causa di pregiudizio: le autorità russe richiedono una certa flessibilità legata al mercato. Ad ogni modo, il ministero non sarebbe in grado di controllare in pratica il prezzo reale pagato.

7. Conclusione

(102) Si è concluso pertanto che l'impegno di cui sopra non può essere accettato, e che è necessario imporre il dazio antidumping variabile,

2. L'aliquota del dazio definitivo è pari alla differenza tra 102,90 ECU per tonnellata netta di prodotto e il prezzo netto cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo sia inferiore.

3. Salvo altrimenti specificato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia che rientra nei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 agosto 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA

REGOLAMENTO (CE) N. 2023/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1995

relativo all'adattamento transitorio dei regimi speciali all'importazione dei prodotti di sostituzione dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso previsti dal regolamento (CEE) n. 2245/90 ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽³⁾, prevede un'esenzione dai dazi doganali e dall'elemento fisso del prelievo, nonché una riduzione dell'elemento mobile o un'esenzione dallo stesso, per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e di taluni prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati ACP o PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1515/95⁽⁵⁾, ha stabilito le norme d'applicazione di detto regime;

considerando che, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁶⁾, i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali ed imposte di effetto equivalente;

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽⁷⁾, la Comunità si è impegnata a

tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a decorrere dal 1° luglio 1995; che tale sostituzione rischia di rendere inoperanti i regimi speciali e che è quindi necessario, in attesa che si concludano nuovi accordi con i paesi interessati, adattare a titolo transitorio il regolamento (CEE) n. 2245/90, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1515/95, pur mantenendo le disposizioni fondamentali di tali regimi;

considerando che a tal fine occorre applicare l'esenzione dall'elemento fisso del prelievo concessa ai paesi terzi sui dazi doganali in vigore a decorrere dal 1° luglio 1995; che, al fine di non compromettere gli interessi dei paesi esportatori, occorre inoltre sostituire la concessione relativa all'elemento mobile del prelievo con una riduzione forfettaria del dazio all'importazione totale o parziale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2245/90 è modificato come segue.

1) L'articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli:

« Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio^(*) e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio^(**) originari degli Stati ACP, sono quelli riportati nell'allegato al presente regolamento.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i dazi doganali ridotti applicabili all'importazione dei prodotti in appresso definiti, originari degli Stati ACP, vengono diminuiti:

— di 2,19 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 99 e 0714 90 19, ad eccezione delle radici di arrow-root;

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽³⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

- di 4,38 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10 e 1106 20, ad eccezione delle farine e semolini di arrow-root;
- del 50 % per i prodotti di cui ai codici NC 1108 14 00 e 1108 19 90, ad eccezione delle fecole di arrow-root.

3. In deroga al paragrafo 1, non vengono riscossi i dazi doganali applicabili all'importazione dei seguenti prodotti originari degli Stati ACP:

- prodotti di cui al codice NC 0714 10 91;
- prodotti di cui al codice NC 0714 90 11 e radici di arrow-root di cui al codice NC ex 0714 90 19;
- farine e semolini di arrow-root di cui al codice NC ex 1106 20;
- fecole di arrow-root di cui al codice NC ex 1108 19 90.

Articolo 1 bis

Gli articoli da 2 a 8 determinano le modalità del regime d'importazione:

- dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, originari degli Stati ACP, nella Comunità (titolo I),
- dei prodotti di cui al codice NC 0714 90 11, originari degli Stati ACP e dei PTOM, nei dipartimenti francesi d'oltremare (titolo II).

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(**) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.»

- 2) All'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, il termine «dazio all'importazione» è sostituito, ogniqualvolta ricorre, dal termine «dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio applicabile |
|------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 0714 | Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di « pellets »; midollo della palma a sago: | |
| 0714 10 | – Radici di manioca: | |
| 0714 10 10 | – – « Pellets » ottenuti a partire da farine e semolini | 13,5 ECU/100 kg/netti |
| | – – altri: | |
| 0714 10 91 | – – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi. | 13,5 ECU/100 kg/netti |
| 0714 10 99 | – – – altri | 13,5 ECU/100 kg/netti |
| 0714 90 | – altri: | |
| | – – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: | |
| 0714 90 11 | – – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi. | 13,5 ECU/100 kg/netti |
| 0714 90 19 | – – – altri | 13,5 ECU/100 kg/netti |
| 1102 | Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato (!): | |
| 1102 20 | – Farina di granturco: | |
| 1102 20 10 | – – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %. | 247,4 ECU/t |
| 1102 20 90 | – – altra | 140,2 ECU/t |
| 1102 30 00 | – Farina di riso | 198,6 ECU/t |
| 1102 90 | – altre: | |
| 1102 90 10 | – – di orzo | 243,7 ECU/t |
| 1102 90 30 | – – di avena | 234,3 ECU/t |
| 1102 90 90 | – – altre | 140,2 ECU/t |
| 1103 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali (!): | |
| | – Semole e semolini: | |
| 1103 12 00 | – – di avena | 234,3 ECU/t |
| 1103 13 | – – di granturco: | |
| 1103 13 10 | – – – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % | 247,4 ECU/t |
| 1103 13 90 | – – – altri | 140,2 ECU/t |
| 1103 14 00 | – – di riso | 198,5 ECU/t |
| 1103 19 | – – di altri cereali: | |
| 1103 19 10 | – – – di segala | 243,7 ECU/t |
| 1103 19 30 | – – – di orzo | 243,7 ECU/t |
| 1103 19 90 | – – – altri | 140,2 ECU/t |
| | – Agglomerati in forma di pellets: | |
| 1103 21 00 | – – di frumento (grano) | 250,3 ECU/t |
| 1103 29 | – – di altri cereali: | |
| 1103 29 10 | – – – di segala | 243,7 ECU/t |
| 1103 29 20 | – – – di orzo | 243,7 ECU/t |
| 1103 29 30 | – – – di avena | 234,3 ECU/t |
| 1103 29 40 | – – – di granturco | 247,4 ECU/t |
| 1103 29 50 | – – – di riso | 198,5 ECU/t |
| 1103 29 90 | – – – altri | 140,2 ECU/t |

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio applicabile |
|------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio : mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1) : | |
| | – Cereali schiacciati : | |
| 1104 11 | – – di orzo : | |
| 1104 11 10 | – – – Cereali schiacciati | 138,3 ECU/t |
| 1104 11 90 | – – – Focchi | 270,9 ECU/t |
| 1104 12 | – – di avena : | |
| 1104 12 10 | – – – Cereali schiacciati | 132,7 ECU/t |
| 1104 12 90 | – – – Focchi | 260,6 ECU/t |
| 1104 19 | – – di altri cereali : | |
| 1104 19 10 | – – – di frumento (grano) | 250,3 ECU/t |
| 1104 19 30 | – – – di segala | 243,7 ECU/t |
| 1104 19 50 | – – – di granturco | 247,4 ECU/t |
| | – – – altri : | |
| 1104 19 91 | – – – – Focchi di riso | 336,7 ECU/t |
| 1104 19 99 | – – – – altri | 247,4 ECU/t |
| | – altri cereali lavorati (per esempio : mondati, perlati, tagliati o spezzati) : | |
| 1104 21 | – – di orzo : | |
| 1104 21 10 | – – – mondati (decorticati o pilati) | 217,3 ECU/t |
| 1104 21 30 | – – – mondati e tagliati o spezzati (detti « Gruetze » o « grutten ») | 217,3 ECU/t |
| 1104 21 50 | – – – perlati | 339,6 ECU/t |
| 1104 21 90 | – – – soltanto spezzati | 138,3 ECU/t |
| 1104 21 99 | – – – altri | 138,3 ECU/t |
| 1104 22 | – – di avena : | |
| 1104 22 10 | – – – mondati (decorticati o pilati) | 234,2 ECU/t |
| 1104 22 30 | – – – mondati e tagliati o spezzati (detti « Gruetze » o « grutten ») | 234,2 ECU/t |
| 1104 22 50 | – – – perlati | 208,3 ECU/t |
| 1104 22 90 | – – – soltanto spezzati | 132,7 ECU/t |
| 1104 22 99 | – – – altri | |
| | – – – – spuntati | 132,7 ECU/t |
| | – – – – – altri | 132,7 ECU/t |
| 1104 23 | – – di granturco : | |
| 1104 23 10 | – – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati | 220,1 ECU/t |
| 1104 23 30 | – – – perlati | 220,1 ECU/t |
| 1104 23 90 | – – – soltanto spezzati | 140,2 ECU/t |
| 1104 23 99 | – – – altri | 140,2 ECU/t |
| 1104 29 | – – di altri cereali : | |
| | – – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati : | |
| 1104 29 11 | – – – – di frumento (grano) | 185,3 ECU/t |
| 1104 29 15 | – – – – di segala | 185,3 ECU/t |
| 1104 29 19 | – – – – altri | 185,3 ECU/t |
| | – – – – perlati : | |
| 1104 29 31 | – – – – di frumento (grano) | 222,9 ECU/t |
| 1104 29 35 | – – – – di segala | 222,9 ECU/t |
| 1104 29 39 | – – – – altri | 222,9 ECU/t |

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio applicabile |
|------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | — — — soltanto spezzati : | |
| 1104 29 51 | — — — — di frumento (grano) | 142,1 ECU/t |
| 1104 29 55 | — — — — di segala | 138,3 ECU/t |
| 1104 29 59 | — — — — altri | 140,2 ECU/t |
| | — — — — altri | |
| 1104 29 81 | — — — — di frumento (grano) | 142,1 ECU/t |
| 1104 29 85 | — — — — di segala | 138,3 ECU/t |
| 1104 29 89 | — — — — altri | 140,2 ECU/t |
| 1104 30 | — Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati : | |
| 1104 30 10 | — — di frumento | 103,6 ECU/t |
| 1104 30 90 | — — altri | 102,7 ECU/t |
| 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 : | |
| 1106 20 | — Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 : | |
| 1106 20 10 | — — denaturati (?): | 135,5 ECU/t |
| 1106 20 90 | — — altri : | 219,6 ECU/t |
| 1108 | Amidi e fecole; inulina : | |
| | — Amidi e fecole : | |
| 1108 11 00 | — — Amido di frumento (grano) | 304,2 ECU/t |
| 1108 12 00 | — — Amido di granturco | 219,6 ECU/t |
| 1108 13 00 | — — Fecola di patate | 219,6 ECU/t |
| 1108 14 00 | — — Fecola di manioca (cassave) | 219,6 ECU/t |
| 1108 19 | — — altri amidi e fecole : | |
| 1108 19 10 | — — — Amido di riso | 280,5 ECU/t |
| 1108 19 90 | — — — altri | 219,6 ECU/t |
| 1109 00 00 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco | 533 ECU/t |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati : | |
| 1702 30 | — Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio : | |
| | — — altri : | |
| | — — — altri : | |
| 1702 30 51 | — — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 27,6 ECU/100 kg/net mas |
| 1702 30 59 | — — — — altri | 21,2 ECU/100 kg/net mas |
| 1702 30 91 | — — — — in polvere cristallina | 27,6 ECU/100 kg/net mas |
| 1702 40 | — Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio : | |
| 1702 40 90 | — — altri | 21,2 ECU/100 kg/net mas |
| 1702 90 | — altri, compreso lo zucchero invertito : | |
| 1702 90 50 | — — Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina | 21,2 ECU/100 kg/net mas |
| | — — Zucchero e melassi, caramellati : | |
| | — — — altri : | |
| 1702 90 75 | — — — — in polvere, anche agglomerati | 29 ECU/100 kg/netti |
| 1702 90 79 | — — — — altri | 20,1 ECU/100 kg/netti |

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio applicabile |
|------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : | |
| 2106 90 | — altre : | |
| | — — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : | |
| | — — — altri : | |
| 2106 90 55 | — — — — di glucosio o di maltodestrina | 21,2 ECU/100 kg/netti |
| 2302 | Crusche, straccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi : | |
| 2302 10 | — di granturco : | |
| 2302 10 10 | — — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % | 56,7 ECU/t |
| 2302 10 90 | — — altri | 123,5 ECU/t |
| 2302 20 | — di riso | |
| 2302 20 10 | — — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % | 56,7 ECU/t |
| 2302 20 90 | — — altri | 123,5 ECU/t |
| 2302 30 | — di frumento : | |
| 2302 30 10 | — — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % | 56,7 ECU/t ⁽¹⁾ |
| 2302 30 90 | — — altri | 123,5 ECU/t ⁽¹⁾ |
| 2302 40 | — di altri cereali : | |
| 2302 40 10 | — — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % | 56,7 ECU/t ⁽¹⁾ |
| 2302 40 90 | — — altri | 123,5 ECU/t ⁽¹⁾ |
| 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets : | |
| 2303 10 | — Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili : | |
| 2303 10 11 | — — Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca : | |
| | — — — superiore a 40 % in peso | 251 ECU/t |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali : | |
| ex 2309 10 | — Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto : | |
| | — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 1702 30 51 a 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : | |
| | — — — contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina : | |
| | — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiori o uguale a 10 % : | |

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazio applicabile |
|------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2309 10 11 | — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % | 22,9 ECU/t |
| 2309 10 13 | — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore al 50 % | 720,4 ECU/t |
| 2309 10 31 | — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 69,9 ECU/t |
| 2309 10 33 | — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % | 767,4 ECU/t |
| 2309 10 51 | — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 138,6 ECU/t |
| 2309 10 53 | — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % | 1 060,8 ECU/t |
| ex 2309 90 | — altri : | |
| | — — altri : | |
| | — — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : | |
| | — — — — contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina : | |
| | — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % : | |
| 2309 90 31 | — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % : | 22,9 ECU/t |
| 2309 90 33 | — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore a 50 % | 720,4 ECU/t |
| 2309 90 41 | — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 69,9 ECU/t |
| 2309 90 43 | — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore a 50 % : | 767,4 ECU/t |
| 2309 90 51 | — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % : | 138,6 ECU/t |
| 2309 90 53 | — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % : | 837 ECU/t |

(¹) Ai fini della distinzione fra i prodotti dei codici NC 1102, 1103 e 1104, da un lato, e quelli dei codici NC 2302 10 a 2302 40, dall'altro, si considera che rientrino nei codici NC 1102, 1103 e 1104 i prodotti aventi simultaneamente :

- un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore al 45 % (in peso) sulla materia secca ;
- un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che vi fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale all'1,6 % per il riso, 2,5 % per il frumento o la segala, 3 % per l'orzo, 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sotto forma di farina, sono comunque da classificare alle voci NC 1101 00 00 e 1102.

(²) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2024/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 1995

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore delle uova; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi; che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 14 al 18 agosto 1995 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i

prodotti considerati e fissare i coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1371/95 nel settore delle uova:

- 1) le domande presentate dal 14 al 18 agosto 1995 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 1 e 2 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dal 16 al 18 agosto 1995 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 3, 4, 5 e 7 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 3) non è dato seguito alle domande pendenti, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 23 agosto 1995 per la categoria 6 di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 2025/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 1995
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore delle uova sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1951/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1951/95 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 9. 8. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 agosto 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

| Codice prodotto | Destinazione ⁽¹⁾ | Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾ |
|-----------------|-----------------------------|---|
| | | ECU/100 unità |
| 0407 00 11 000 | 02 | 4,00 |
| 0407 00 19 000 | 02 | 2,80 |
| | | ECU/100 kg |
| 0407 00 30 000 | 03 | 20,00 |
| | 04 | 10,00 |
| 0408 11 80 100 | 01 | 68,00 |
| 0408 19 81 100 | 01 | 25,00 |
| 0408 19 89 100 | 01 | 25,00 |
| 0408 91 80 100 | 01 | 45,00 |
| 0408 99 80 100 | 01 | 10,00 |

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Hong Kong, Russia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 03.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2026/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

| (ECU/100 kg) | | | (ECU/100 kg) | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione | Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione | |
| 0702 00 35 | 052 | 44,7 | 0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98 | 512 | 186,0 | |
| | 060 | 80,2 | | 600 | 101,6 | |
| | 066 | 41,7 | | 624 | 99,9 | |
| | 068 | 32,4 | | 999 | 124,2 | |
| | 204 | 50,9 | | 039 | 79,3 | |
| | 212 | 117,9 | | 064 | 81,6 | |
| | 624 | 75,0 | | 388 | 63,3 | |
| | 999 | 63,3 | | 400 | 60,9 | |
| 0707 00 25 | 052 | 50,1 | | 508 | 68,4 | |
| | 053 | 166,9 | | 512 | 67,8 | |
| | 060 | 61,0 | 524 | 54,6 | | |
| | 066 | 53,8 | 528 | 55,5 | | |
| | 068 | 60,4 | 800 | 91,5 | | |
| | 204 | 49,1 | 804 | 78,7 | | |
| | 624 | 207,3 | 999 | 70,2 | | |
| | 999 | 92,7 | 0808 20 57 | 052 | 69,4 | |
| 0709 90 79 | 052 | 55,6 | | 388 | 42,1 | |
| | 204 | 77,5 | | 512 | 89,7 | |
| | 624 | 196,3 | | 528 | 54,0 | |
| | 999 | 109,8 | | 800 | 55,8 | |
| 0805 30 30 | 388 | 63,3 | | 804 | 112,9 | |
| | 512 | 77,7 | | 999 | 70,6 | |
| | 524 | 62,3 | | 0809 30 41, 0809 30 49 | 052 | 56,5 |
| | 528 | 62,1 | 220 | | 121,8 | |
| | 600 | 54,7 | 624 | | 106,8 | |
| | 624 | 78,0 | 999 | | 95,0 | |
| | 999 | 66,3 | 0809 40 30 | | 064 | 64,9 |
| 0806 10 40 | 052 | 103,7 | | | 066 | 62,1 |
| | 220 | 110,8 | | | 624 | 152,8 |
| | 400 | 134,9 | | 999 | 93,3 | |
| | 412 | 132,4 | | | | |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1995

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania

(95/344/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1994 la Commissione ha reso nota, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di

nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia e ha avviato un'inchiesta.

- (2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata dall'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA), per conto delle imprese che asseriscono produrre la maggior parte del nitrato di ammonio comunitario.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova sull'esistenza di pratiche di dumping in relazione al prodotto originario della Lituania e della Russia e sul pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.
- (4) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e la denunziante e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite.
- (5) Numerose parti, incluse le autorità lituane e l'unico esportatore lituano, hanno reso note le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto di essere sentite; tutte le richieste sono state accolte.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della pratica di dumping e del pregiudizio.
- (7) Il periodo oggetto dell'inchiesta è compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994 (« periodo dell'inchiesta »).

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 3.

(8) La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni che ha ritenuto utili ai fini delle risultanze definitive. Le parti sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si è deciso di chiudere il procedimento relativo alle importazioni originarie della Lituania. Alle parti è stato concesso un periodo entro cui possono far conoscere le loro osservazioni in merito.

B. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DELLA LITUANIA

- (9) L'inchiesta sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania ha rivelato che, sebbene queste importazioni siano state oggetto di dumping, esse non hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
- (10) I motivi che hanno portato a questa conclusione si ritrovano ai considerandi da 62 a 67 e da 73 a 76 del regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio⁽¹⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.
- (11) Considerando quanto precede, si è ritenuto che le misure di difesa contro le importazioni originarie

della Lituania non sono necessarie e che è opportuno chiudere il procedimento riguardante queste importazioni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (12) Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito alla conclusione del procedimento relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1995

che conclude il procedimento antidumping riguardante le importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Russia e l'inchiesta antidumping di riesame riguardante le importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania

(95/345/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel novembre 1992, la Commissione ha aperto un procedimento antidumping riguardante importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Bielorussia, della Georgia, della Lituania, della Russia, del Turkmenistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan (« procedura regionale riguardante il solo Regno Unito »)⁽⁵⁾.
- (2) Nel maggio 1994, con la decisione 94/293/CE della Commissione⁽⁶⁾, è stato chiuso il procedimento antidumping riguardante le importazioni originarie della Bielorussia, della Georgia, del Turkmenistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan, nonché l'inchiesta riguardante la Lituania e la Russia dopo l'accettazione degli impegni concernenti le importazioni di nitrato di ammonio da questi paesi.
- (3) Nel giugno 1994 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'intera Comunità di nitrato di ammonio

originario della Lituania e della Russia (« procedura a livello comunitario »)⁽⁷⁾.

- (4) Dopo l'apertura del procedimento a livello comunitario è parso chiaro che, qualora l'adozione di misure di protezione si fosse rivelata necessaria, tali misure si sarebbero applicate a tutta la Comunità, incluso il Regno Unito. In tal caso, le misure regionali dovrebbero essere abolite, poiché il mercato del Regno Unito non può essere protetto simultaneamente da due misure antidumping distinte relative alle importazioni dello stesso prodotto originario degli stessi paesi.

Date le circostanze e ferme restando il risultato del procedimento a livello comunitario, è stato aperto un riesame⁽⁸⁾ della decisione 94/293/CE per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni.

- (5) Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni dirette sul tema di cui al punto 4.

B. CONCLUSIONE DELL'INCHIESTA A LIVELLO COMUNITARIO

- (6) L'inchiesta a livello comunitario è stata conclusa dal regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia⁽⁹⁾ e dalla decisione 95/344/CE della Commissione che chiude il procedimento a livello comunitario relativo alle importazioni originarie della Lituania⁽¹⁰⁾.

C. MODIFICA DELLA DECISIONE 94/293/CE

- (7) Considerata l'imposizione a livello comunitario di un dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, la Commissione, al fine di evitare l'imposizione simultanea di due misure antidumping distinte su queste importazioni nel mercato del Regno Unito, non dovrebbe

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. C 306 del 24. 11. 1992, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 24.⁽⁷⁾ GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 3.⁽⁸⁾ GU n. C 343 del 6. 12. 1994, pag. 9.⁽⁹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁰⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

mantenere la misura antidumping sotto forma di un impegno da parte della Russia e pertanto il procedimento regionale per il Regno Unito in relazione alle importazioni russe di nitrato di ammonio dovrebbe essere chiuso a decorrere dalla data dell'entrata in vigore delle misure applicate a livello comunitario.

- (8) Per quanto riguarda la Lituania, il riesame della decisione 94/293/CE si limitava all'argomento di cui al punto 4. In ogni caso nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che l'abolizione della misura antidumping riguardante le importazioni dalla Lituania nell'ambito del procedimento regionale non causerebbe nuovamente pregiudizio all'industria del Regno Unito. In tali circostanze la misura di cui sopra dovrebbe rimanere in vigore.
- (9) La proposta di misura di cui al punto 8 è stata portata a conoscenza di tutte le parti interessate. Nessuna parte ha sollevato obiezioni riguardo alla chiusura del procedimento regionale nei confronti della Russia, né è stato contestato il mantenimento di misure regionali contro le importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania.
- (10) Il comitato consultivo non ha sollevato alcuna obiezione riguardo alla chiusura del procedimento regionale per il Regno Unito in relazione alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della

Russia, né in merito al mantenimento della misura antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania.

DECIDE :

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Russia.

Articolo 2

È chiuso il riesame della decisione 94/293/CE in relazione alle importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione
